

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1479

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 luglio 1959 (Stampato n. 645)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

Concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 luglio 1959*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1958, n. 1071, limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla quantità di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959.

ART. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere un contributo negli interessi dei prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1959 per la corresponsione di acconti ai viticoltori conferenti.

Il contributo di cui al precedente comma non può superare il limite di 4 lire annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e non può essere corrisposto per una durata superiore ad un anno. Il suo ammontare sarà determinato in ragione della durata effettiva dell'operazione se essa, per qualsiasi motivo, fosse inferiore ad un anno.

ART. 3.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate la misura dei contributi di cui ai precedenti articoli, entro i limiti stabiliti, e le modalità della liquidazione del pagamento.

ART. 4.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, alla quale si farà fronte con riduzione compensativa dei capitoli 55, 88, 115 e 154 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60, rispettivamente per lire 50 milioni, lire 50 milioni, lire 550 milioni e lire 150 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.